



COMUNE DI LATIANO

(Provincia di Brindisi)

Ordinanza n. 9

IL SINDACO

Considerato che l'accensione e il lancio dei fuochi d'artificio, lo sparo, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente.

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante da questi prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito.

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, Uffici pubblici, luoghi di culto, aree verdi, ecc..

Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno.

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000;

Visti l'art. 57 del T.U. della Legge P.S. approvato con R.D. 06/05/1940 n. 645;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 11-01-2011, n. 599/C 25055;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267;

ORDINA

L'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc. sono vietati su tutto il territorio del Comune.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad 300,00. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

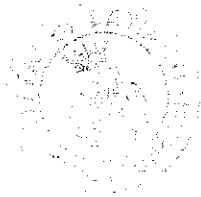
Agli agenti della Polizia Locale e agli agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Latiano.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale lì



IL SINDACO
Avv. Cosimo Maiorano